



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

Ufficio Giudice Sportivo

Decisione n. GSP17158

Data: 23/01/2018

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione fallo grave da parte della società SC Auer Ora del 15/01/2018 relativo all'incontro (10755) di Campionato Nazionale Maschile Italian HL disputatosi a Alvisè De Toni (BL) il 13/01/2018 tra Alleghe Hockey (018) e ASC Auer Ora (157).

B) Precedenti:

C) Sanzione inflitta:

inflitte alla squadra dell' **()**.

D) Motivazione:

- ()**
- Il Giudice Sportivo**
- premesse che*
- con segnalazione della società ASC Auer Ora a firma Paolo Bonazzo, tesserato in qualità di Head Coach della squadra ospite, pervenuta in data 15.01.2018, si rendeva noto a questo Giudice Sportivo che durante l' incontro valevole per il Campionato Nazionale IHL disputato dalla propria squadra in data 13.01.2018 contro la società Alleghe Hockey, il **direttore di gara non si sarebbe avveduto di un grave fallo intenzionale di gioco commesso con il bastone dal capitano della squadra di casa Daniele Veggiato** ai danni di un atleta della società ASC Auer Ora che, per le conseguenze del fallo subito, non sarebbe più stato in grado di riprendere il gioco;
 - detta segnalazione si concludeva con una richiesta punitiva a carico del Veggiato Daniele;
 - veniva allegato un file video riguardante l' intervento falloso denunciato;
- ciò premesso*
- visto l' art. 64 del Regolamento di Giustizia., che attribuisce all' Organo Giudicante il potere di utilizzare, quale mezzo di prova, a fini sanzionatori, **riprese televisive o altri filmati** in caso, tra l' altro, di **"condotta violenta, sfuggita alla vista dell' Ufficiale di gara"** (art. 64, n.1, lett. c) del citato regolamento;
 - visto altresì il combinato disposto degli artt. 64 e 94 cit. regolamento, in forza del quale la società che intenda far valere, a fini disciplinari, la prova televisiva, è tenuta a proporre reclamo con procedura d'urgenza e quindi non oltre le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la competizione alla quale si riferisce, nonché – a pena di improcedibilità - al versamento della prescritta tassa federale;
 - considerato che la segnalazione è stata tempestivamente trasmessa a questo Giudice Sportivo, competente per materia, essendo pervenuta alle ore 11.33 del 15.01.2018 (primo giorno non festivo successivo alla manifestazione), ma che **non risulta invece ancora effettuato il prescritto pagamento della tassa federale**, necessario affinché il reclamo possa essere esaminato nel merito;
 - ritenuto necessario, al fine di una corretta valutazione dei fatti denunciati, **acquisire una copia del filmato riversata su supporto informatico USB (chiavetta) o compact disc**;
 - ritenuto infine altrettanto indispensabile conoscere le complete generalità dell' atleta che avrebbe subito il grave



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO

anno sportivo **2017-2018**

fallo denunciato;

ordina

alla società ASC Auer Ora di provvedere al **deposito** presso l' Ufficio del Giudice Unico Sportivo in 39100 – Bolzano, P.zza Verdi,

entro il 26.01.2018

a pena di improcedibilità ed inammissibilità del reclamo proposto, di:

- ricevuta di versamento della prescritta tassa federale
- copia della video ripresa già trasmessa, riversata su apposito supporto informatico USB (chiavetta) o compact disc;
- memoria integrativa in cui vengano indicate le complete generalità dell' atleta che avrebbe subito il fallo, specificato il minuto in cui il segnalato fallo si sarebbe verificato, nonché svolta ogni ulteriore deduzione ritenuta necessaria a completamento di quanto esposto nella segnalazione già inoltrata;

assegna

alla società Alleghe Hockey lo stesso termine del

26.01.2018

per il deposito, anche tramite fax o e-mail, di eventuale memoria difensiva;

dispone

trasmettersi, a cura di questo Ufficio, via fax o e –mail **alla società Alleghe Hockey**, copia della segnalazione inviata dall' ASC Auer Ora a questo Giudice Sportivo in data 15.01.2018.

_Bolzano, li 23.01.2018

E) Spese di procedura addebitate:

Il Giudice Sportivo
Avv. Franco Biasi